



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO PER LA
PROCEDURA NEGOZIATA MEPA PER L'ACQUISIZIONE
DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DI PRODOTTI DI
SICUREZZA WEB ED EMAIL "FORCEPOINT" PER LA
DURATA DI 36 MESI.**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 – IMPORTO.....	5
ART. 3 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE.....	6
ART. 4 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	6
ART. 5 - GARANZIA DEFINITIVA.....	7
ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 8 - CESSIONE DEL CREDITO.....	9
ART. 9 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
ART.10 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	9
ART. 11 - DISPOSIZIONI VARIE.....	9
ART. 12 - D.U.V.R.I.....	10

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO - RDO: 2579546

Le Condizioni del contratto che verrà concluso in caso di accettazione (da parte del Comune di Genova) dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle "Condizioni Generali di Contratto relative alle prestazioni di servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" relative al Bando "SERVIZI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio - Servizi per l'Information & Communication Technology" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 11 del D.P.R. 101/02, nonché nell'"Allegato 9 al Capitolato d'Oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi per l'Information Communication Technology".

CODICE IDENTIFICATIVO GARA

Il numero di C.I.G. (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente appalto dalla procedura SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) attivata sul sito www.avcp.it è: 8326772D9E.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Sig. Paolo Di Gioia – Direzione Sistemi Informativi - Via di Francia, 3 – 16149 Genova - tel. 010/5576734 – e-mail: pdigioia@comune.genova.it.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituiscono oggetto del presente appalto, da affidarsi attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da svolgersi tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) l'acquisizione di servizi di manutenzione di prodotti di sicurezza Web ed Email "ForcePoint" per la durata di 36 MESI, le cui caratteristiche tecniche sono dettagliatamente riportate nella scheda tecnica "A" allegata parte integrante al presente Capitolato.

Si rende necessario che la ditta fornitrice sia in possesso della qualifica di **Bronze Partner** di **Forcepoint** o qualifica superiore, oltre a essere in possesso delle seguenti certificazioni:

- Forcepoint Partner Email Security Pre-Sales Engineer Level 1
- Forcepoint Partner Email Security Services Professional
- Forcepoint Partner Web Security Pre-Sales Engineer Level 1
- Forcepoint Partner Web Security Services Professional

Il contratto viene aggiudicato a corpo con procedura negoziata a lotto unico in quanto si tratta di una tipologia omogenea di servizi.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

L'impresa concorrente dovrà inserire sul portale di gara attraverso la funzione "Aggiungi Allegati" i seguenti documenti amministrativi:

Una **dichiarazione firmata, PENA L'ESCLUSIONE**, di essere in possesso della qualifica di "**Bronze Partner di Forcepoint**" o qualifica superiore, oltre ad essere in possesso delle seguenti certificazioni:

- Forcepoint Partner Email Security Pre-Sales Engineer Level 1
 - Forcepoint Partner Email Security Services Professional
 - Forcepoint Partner Web Security Pre-Sales Engineer Level 1
 - Forcepoint Partner Web Security Services Professional
- il **PASSOE** generato dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) relativo alla presente gara (codice CIG: 8326772D9E). A tal fine è necessario iscriversi ai servizi on line dell'ANAC - Sezione AVCPASS e seguire le relative istruzioni fino all'ottenimento del documento (caratterizzato da un codice di 16 cifre);
- Il **documento di versamento della garanzia provvisoria**, sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta dell'offerente, con efficacia di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, in forma conforme a quanto stabilito nell'articolo 103 comma 9, nella misura del 2% del valore del contratto di cui all'articolo 93, comma 1 - come richiesto per gli affidamenti esperiti tramite centrali di committenza anche sotto soglia dalla Delibera numero 140 del 27 febbraio 2019 dell'ANAC.
Le imprese potranno presentare una garanzia d'importo ridotto in presenza dei requisiti previsti dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

Il **Documento di Gara Unico Europeo** (DGUE): secondo il modello disponibile nella documentazione di gara (Allegato B - DGUE). In tale documento dovranno essere inserite le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

- Il DGUE dovrà essere compilato relativamente a:
- parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni, nelle parti pertinenti;
 - parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni;
 - parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute;
 - essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.
- il **modello di dichiarazioni integrative al DGUE**, disponibile nella documentazione di gara (Allegato C - modello di dichiarazioni integrative al DGUE),

- compilato e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.
 - **le clausole di integrità** (Allegato D - clausole di integrità)
 - compilato e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.
- Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012, il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
- **Il documento sull'informativa sul trattamento dei dati personali**
 - firmato per presa visione (Allegato E – informativa privacy).

L'offerta presentata dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

ART. 2 – IMPORTO

L'importo contrattuale a base di gara pari a € **200.000,00 (IVA 22% esclusa)**.

L'importo complessivo offerto, sulla base del quale verrà aggiudicata la gara, è riferito all'intera fornitura oggetto di gara e a tutti gli oneri a carico dell'impresa previsti dal Bando "SERVIZI" e documenti collegati nonché dal presente Capitolato.

I partecipanti, nell'ambito dell'importo complessivo massimo di riferimento per l'aggiudicazione della presente gara pari a € **200.000,00 (IVA 22% esclusa)**, dovranno formulare **OFFERTA ECONOMICA** indicando il prezzo complessivo di quanto proposto (IVA 22% esclusa);

I partecipanti dovranno allegare all'offerta nella prima sezione della RDO il modulo (allegato F -tabella costo unitario) indicando il costo unitario relativamente a quanto richiesto;

Tale offerta dovrà essere inserita come "Offerta economica (fac-simile di sistema)".

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, il concorrente dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le prestazioni oggetto dell'appalto e il conseguente importo contrattuale potranno variare fino ad un massimo di un quinto, in diminuzione od in aumento senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna.

ART. 3 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate, l'appalto in oggetto verrà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 comma 4 sub b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 a favore dell'impresa che avrà proposto il minor prezzo complessivo.

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore alla soglia indicata.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Sono altresì vietate le offerte "plurime" contenenti prodotti e servizi di diverso prezzo e prestazioni, tra i quali l'Amministrazione dovrebbe operare un'ulteriore scelta.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di dare l'avvio al servizio nelle more della stipulazione del contratto; in tal caso, l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio al servizio agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente documento e dalla propria offerta tecnica.

Si procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

La valutazione di congruità avverrà secondo quanto previsto dallo stesso art. 97.

ART. 4 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La ditta aggiudicataria dovrà intestare le fatture a:

- Comune di Genova – Direzione Sistemi Informativi – Via di Francia 3 - 16149 Genova (P.I. 00856930102)

Il pagamento avverrà in tre canoni annuali anticipati di pari importo.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C. L'irregolarità del D.U.R.C. comporterà la sospensione del pagamento delle fatture e l'interruzione della decorrenza dei termini di pagamento.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere le fatture di cui alla presente gara nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Tali fatture dovranno riportare:

- il codice identificativo: HZNDOD
- il codice C.I.G.: 8326772D9E in mancanza del codice C.I.G. la fattura verrà rifiutata

Oltre a detti Codici, al fine di rendere più facilmente identificabile e più celermente pagabile il documento contabile, ogni fattura dovrà contenere il numero d'ordine relativo all'appalto, che sarà comunicato al momento dell'ordinativo, e gli estremi del provvedimento di assegnazione della gara.

Dovrà altresì contenere tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale, ecc.) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso l'Agenzia delle Entrate.

ART. 5 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, l'azienda aggiudicataria dovrà versare una garanzia definitiva a tutela di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale

La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

Le imprese potranno presentare una garanzia d'importo ridotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

La garanzia in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia definitiva avrà durata pari a quella del contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del predetto Decreto.

L'Ente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

L'Ente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Ente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 8 - CESSIONE DEL CREDITO

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressamente previsti dalla legge in vigore.

ART. 9 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal art.13 del regolamento U.E. n. 679/2016, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 10 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA via Fogliensi nn. 2A – 4 - 16145 GENOVA - tel. 0109897100 - PEC: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it.

Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 11 - DISPOSIZIONI VARIE

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Contratto relative alle prestazioni di servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" relative al Bando "SERVIZI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio - Servizi per l'Information & Communication Technology" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ex art. 11 del D.P.R. 101/02, nonché nell'Allegato 9 al Capitolato d'Oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi per l'Information Communication Technology".

I chiarimenti relativi alla gara dovranno essere richiesti attraverso il portale di gara sul quale

verranno inviate le relative risposte.

ART. 12 - D.U.V.R.I.

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza, tuttavia il D.U.V.R.I. potrà essere predisposto da questo Comune, anche su proposta dell'appaltatore, in caso di modifiche contrattuali di tipo tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative e che tale documento potrà inoltre essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed a seguito della positiva valutazione espressa dal R.U.P.